

REGOLAMENTO INTERNO CONTROLLI SULLE DICHIARAZIONI SOSTITUTIVE- SCUOLE PARITARIE CHE SVOLGONO IL SERVIZIO IN MODALITA' COMMERCIALE/NON COMMERCIALE

Art.1

OGGETTO E FINALITA'

Il presente regolamento interno, ai sensi e per gli effetti degli artt. 71 e segg. del Testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia di documentazione amministrativa di cui al D.P.R. 28 dicembre 2000 n. 445 e successive modifiche ed integrazioni (di seguito denominato DPR 445/2000), disciplina i criteri e le modalità di svolgimento dei controlli sulle dichiarazioni sostitutive di certificazione presentate dalle Scuole paritarie, che svolgono il servizio in modalità commerciale/non commerciale.

I controlli effettuati sulle dichiarazioni sostitutive (**modello A**) di tutti gli ordini di scuole paritarie ad eccezione di quelle Primarie, in quanto "**convenzionate con lo scrivente Ambito V**", sono finalizzati a garantire la massima efficacia dell'azione amministrativa e la repressione di eventuali abusi in relazione all'ottenimento di provvedimenti e/o benefici.

Art.2

MODALITA' DEI CONTROLLI

I controlli riguardanti le dichiarazioni sostitutive di cui all'articolo 1 del presente regolamento, sono effettuate mediante istanza di esibizione di documenti sia al soggetto dichiarante che a terzi soggetti in grado di comprovare la rispondenza a verità di quanto dichiarato o la conformità all'originale della copia documentale prodotta.

Art.3

OGGETTO E TIPOLOGIA DEI CONTROLLI

L'Ufficio V Ambito Territoriale di Bologna effettua idonei controlli sulle dichiarazioni sostitutive presentate e nello svolgimento della sua attività di verifica di tali procedimenti può adottare le seguenti metodologie di controllo:

- controllo puntuale, su tutte le dichiarazioni presentate;
- controllo a campione, su un numero predeterminato di dichiarazioni sul totale di quelle presentate;
- controllo mirato, in caso di ragionevole dubbio sulla veridicità di quanto dichiarato.

I controlli saranno di tipo preventivo e saranno compiuti prima dell'iter procedimentale alla determinazione del contributo.

Potranno essere anche di tipo successivo qualora sorgano dei ragionevoli dubbi sulla veridicità di quanto

dichiarato, tenuto conto anche della durata del procedimento, della tipologia delle dichiarazioni rese, della complessità dei controlli e della rilevanza degli effetti del provvedimento conclusivo.

Art.4

CONTROLLI A CAMPIONE

Il controllo a campione costituisce la modalità ordinaria di verifica delle dichiarazioni sostitutive e viene effettuato estraendo in modo casuale, dalla totalità delle dichiarazioni relative ad un determinato procedimento amministrativo, un congruo numero di dichiarazioni, determinato in percentuale su quello complessivo, costituente base sufficientemente indicativa per la valutazione della veridicità delle dichiarazioni rese nei procedimenti di competenza dell'Ufficio V Ambito Territoriale di Bologna.

Tale percentuale è determinata dal dirigente competente in materia di controlli sulle dichiarazioni sostitutive (d'ora in poi Responsabile dei controlli), a seconda della numerosità della lista di dichiarazioni da verificare.

La selezione del campione delle dichiarazioni da sottoporre a controllo deve essere possibilmente effettuata con l'utilizzo di sistemi automatizzati di sorteggio casuale.

Le operazioni di sorteggio sono eseguite a cura del Funzionario incaricato dei controlli, alla presenza del Responsabile dei controlli o di un funzionario da lui indicato, oltre che di un testimone scelto secondo un criterio di rotazione, e si concluderanno con la redazione di un apposito verbale sottoscritto dai presenti, corredato dalla documentazione attestante la lista di campionamento e le risultanze del sorteggio.

Il Responsabile dei controlli determina prima del sorteggio la percentuale delle dichiarazioni da estrarre rispetto al totale di quelle presentate o eventuali altri criteri di estrazione.

La percentuale delle dichiarazioni soggette a controllo (**modello A**) non può essere inferiore al 20%, tuttavia non deve essere inferiore al 30% se la totalità delle dichiarazioni da controllare è minore di 30 e, in ogni caso, il numero delle dichiarazioni da controllare non può mai essere inferiore a 2.

Art.5

CONTROLLI PUNTUALI

Qualora dall'effettuazione delle operazioni di controllo sul campione scaturisca un risultato negativo per un numero di dichiarazioni superiore al 50% delle dichiarazioni controllate ed in ogni altro caso in cui si ritenga opportuno e necessario, si procederà ad un controllo puntuale sulla totalità della lista di campionamento.

Fatte salve le normative europee, nazionali o regionali che prevedano nello specifico un controllo puntuale su tutte le dichiarazioni sostitutive, al di fuori dei casi sopra indicati il controllo viene effettuato a campione.

Art.6

CONTROLLI IN CASO DI RAGIONEVOLE DUBBIO

Il controllo sulle dichiarazioni sostitutive deve essere effettuato ogni volta che sussistono ragionevoli dubbi sulla autenticità delle dichiarazioni, riscontrabili nei seguenti casi esemplificativi ma non esaustivi:

- incoerenza palese tra le informazioni rese;
- inattendibilità evidente delle stesse;
- imprecisioni e omissioni nella compilazione tali da far supporre la volontà del dichiarante di rendere solo dati parziali inadeguati a consentire all'amministrazione una valutazione adeguata;
- indeterminatezza della situazione descritta;
- segnalazioni non anonime, puntuali e circostanziate, in merito alla presunta non veridicità delle dichiarazioni presentate all'amministrazione.

Art.7

TERMINE PER L'EFFETTUAZIONE DEI CONTROLLI

I controlli devono essere attivati su richiesta della struttura competente all'adozione del provvedimento finale relativo al procedimento nell'ambito del quale le dichiarazioni sostitutive sono rese, nei tempi stabiliti dalla normativa di settore e applicabile allo specifico procedimento e comunque in tempi idonei a garantire l'efficacia dell'azione amministrativa.

In particolare, la richiesta di attivazione dei controlli deve essere trasmessa al Responsabile dei controlli, a fini di garanzia dell'efficacia dell'azione amministrativa e salvo che norme speciali dispongano termini diversi:

- entro il termine di 10 giorni dall'adozione del provvedimento finale del procedimento nell'ambito del quale le dichiarazioni sostitutive (**modello A**) sono rese;
- corredata da un elenco delle dichiarazioni da verificare o da sottoporre a campionamento;
- con specificazione delle modalità per avere accesso alla documentazione dei fascicoli, possibilmente digitali, soggetti a controllo.

Entro i 10 giorni lavorativi successivi alla ricezione della richiesta, l'ufficio del Responsabile dei controlli:

- analizza le differenti informazioni da sottoporre a controllo, redigendo anche un'apposita pista di controllo con check list;
- procede all'eventuale estrazione del campione;

Se in sede di controllo viene confermata la piena corrispondenza di quanto oggetto della dichiarazione con le risultanze di dati, registri o documenti, l'informazione viene considerata verificata come "**positiva**".

La verifica solo parzialmente positiva costituisce sempre un'informazione "**negativa/non verificabile**" e nel verbale sarà esposta la specifica parte del controllo che ha dato esito negativo.

Se relativamente ad una particolare informazione non è possibile effettuare un controllo circa la veridicità, in quanto non esistono dati o documenti consultabili, né altre fonti che possano attestare con certezza la

corrispondenza di quanto oggetto della dichiarazione con le risultanze di registri o documenti, l'informazione viene considerata "**non verificabile**" e ne viene dato atto nel verbale.

Per i controlli a cui la dichiarazione afferisce, qualora entro 30 giorni dalla richiesta effettuata dall'Ufficio V Ambito Territoriale di Bologna, non pervenga alcun riscontro, l'ufficio del Responsabile dei controlli procede ad effettuare un sollecito per iscritto. In caso di mancato riscontro anche in fase di sollecito, decorsi inutilmente i 15 giorni successivi, l'informazione viene considerata "**non verificabile**".

Il controllo si intende concluso non appena sia stata acquisita la totalità dei riscontri sulle informazioni da verificare e delle operazioni di controllo è redatto apposito verbale contenente:

- sommaria descrizione delle modalità di effettuazione delle operazioni di controllo;
- scheda analitica per ciascun controllo effettuato con specifica indicazione dell'esito;

Laddove la numerosità delle dichiarazioni da verificare sia elevata e/o i tempi di svolgimento delle operazioni di verifica risultino durevoli, è possibile redigere verbali parziali relativamente alle situazioni per le quali il controllo sia concluso.

Dalle operazioni di controllo possono scaturire i seguenti esiti concernenti le singole informazioni soggette a verifica:

- *positiva* (o verificata positivamente)
- *non verificabile*
- *negativa* (o verificata negativamente)
- *negativa irrilevante*

Il verbale concernente le operazioni di controllo ed il relativo esito viene sottoscritto dal Responsabile dei controlli e tempestivamente trasmesso alla struttura che ne ha fatto richiesta affinché siano effettuate le valutazioni opportune e adottati tutti i provvedimenti necessari nei casi di informazioni verificate negativamente.

Art.8

RICHIESTE DI CHIARIMENTI

Laddove non risulti possibile procedere al controllo in quanto dai riscontri emergano incertezze o elementi equivoci concernenti le dichiarazioni rese, con richiesta scritta del Responsabile dei controlli i soggetti interessati sono invitati ad integrare o a rendere chiarimenti su quanto dichiarato entro 15 giorni dal ricevimento della stessa, con l'avvertenza che, in mancanza di riscontro, il verbale di controllo sarà concluso con esito negativo.

Art.9

FALSE DICHIARAZIONI

Qualora dal controllo si rilevino elementi di falsità nelle dichiarazioni rese da un soggetto, il Responsabile dei controlli è tenuto ad attivarsi immediatamente ed in caso di controllo successivo adotterà immediatamente un provvedimento per l'esclusione dai benefici eventualmente conseguiti a seguito delle false dichiarazioni accertate e al recupero delle somme indebitamente percepite dal dichiarante.

Art.10

DISPOSIZIONI FINALI

Per quanto non espressamente previsto dal presente regolamento interno, si applica la normativa concernente la materia con specifico riferimento al DPR 445/2000 e successive modifiche ed integrazioni.

Bologna, 27/04/2022

Il Dirigente

Giuseppe Antonio Panzardi